

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 ottobre 1994

concernente la disciplina di bilancio

(94/729/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 43, 209 e 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, ha convenuto di confermare, rafforzandola, la disciplina di bilancio istituita con la decisione 88/377/CEE ⁽⁴⁾ ed ha confermato che a tutte le spese della Comunità si devono applicare i principi di buona gestione delle finanze pubbliche e della disciplina di bilancio;

considerando che è importante applicare la disciplina di bilancio in tutte le politiche per garantire un rapporto equilibrato tra impegni, pagamenti e risorse proprie disponibili;

considerando che un nuovo accordo interistituzionale comprendente prospettive finanziarie per il periodo 1993-1999 è stato concluso il 29 ottobre 1993 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione per attuare la disciplina di bilancio e migliorare l'annuale procedura di bilancio;

considerando che, in base alle conclusioni del Consiglio europeo, le istituzioni hanno inoltre convenuto di mantenere immutate le basi di riferimento ed il tasso di incremento della linea direttrice agricola e di estenderne la copertura a tutte le spese della politica agraria comune riformata, nonché alle spese relative al Fondo di garanzia della pesca ed agli aiuti ai redditi;

considerando che i meccanismi di deprezzamento delle giacenze costituite nel corso dell'esercizio di bilancio devono essere conservati;

considerando che le proposte annuali di prezzi agricoli come pure tutte le altre proposte di misure che implicano spese a titolo del FEAOG, sezione garanzia, devono rispettare il limite fissato dalla linea direttrice agricola;

considerando che le spese risultanti dall'esecuzione di provvedimenti agroambientali, del regime comunitario di aiuti alle misure forestali e del regime di aiuti al pre-pensionamento in agricoltura hanno un carattere pluriennale e sono pertanto seguite con particolare attenzione;

considerando che in caso di rischio di superamento degli stanziamenti a livello del capitolo è necessario adottare misure correttive per ovviare alla situazione laddove tale azione possa essere efficace; che tali misure non si ripercuotono sempre necessariamente sul bilancio dell'esercizio in corso e che pertanto può risultare necessario adottare provvedimenti di rafforzamento degli stanziamenti;

considerando che una riserva monetaria deve essere iscritta nel bilancio sotto forma di stanziamenti accantonati per poter far fronte alle conseguenze finanziarie delle variazioni del tasso di mercato dollaro/ecu, ma anche alle conseguenze connesse con il riallineamento comunitario nel sistema monetario europeo;

considerando che la progressiva attuazione della riforma della politica agraria comune può implicare una minore sensibilità della spesa alle variazioni della parità dollaro/ecu; che, di conseguenza, la riserva monetaria può essere ridotta da 1 miliardo di ecu a 500 milioni di ecu a partire dal 1995;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità di ridurre o di sospendere temporaneamente gli anticipi mensili, quando le informazioni comunicate dagli Stati membri non consentono alla Commissione di constatare che la regolamentazione comunitaria applicabile è stata rispettata o quando esse rivelano un'utilizzazione manifestamente impropria dei fondi comunitari;

considerando che le istituzioni hanno convenuto che una riserva relativa alle operazioni di prestiti e di garanzia dei prestiti a favore e nei paesi terzi deve essere iscritta in bilancio sotto forma di stanziamenti accantonati, onde permettere l'alimentazione del Fondo di garanzia istituito

(1) GU n. C 68 dell'11. 3. 1993, pag. 8.

(2) GU n. C 329 del 6. 12. 1993, pag. 100.

(3) GU n. C 170 del 21. 6. 1993, pag. 20.

(4) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 29.

con il regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne ⁽¹⁾, e, all'occorrenza, di far fronte alle chiamate in garanzia che eccedono l'importo disponibile del Fondo;

considerando che le istituzioni hanno convenuto che nel bilancio deve essere iscritta una riserva sotto forma di stanziamenti accantonati per consentire di rispondere rapidamente, in seguito ad avvenimenti imprevedibili, a bisogni specifici di aiuto urgente nei paesi terzi, dando la precedenza ad azioni a carattere umanitario;

considerando che le istituzioni hanno convenuto che è opportuno prevedere che la riserva monetaria, la riserva per garanzie sui prestiti e la riserva per aiuti d'urgenza funzionino allo stesso modo per la richiesta di fondi e la loro mobilitazione; che le modalità di utilizzazione della riserva per aiuti d'urgenza sono quelle definite nell'accordo interistituzionale;

considerando che, a fini di chiarezza, sembra opportuno abrogare la decisione 88/377/CEE, e sostituirla con la presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

La disciplina di bilancio si applica a tutte le spese. Essa è attuata, a seconda dei costi, mediante il regolamento finanziario, la presente decisione e l'accordo interistituzionale del 29 ottobre 1993.

I. SPESE DEL FEAOG, SEZIONE GARANZIA

Articolo 2

La linea direttrice agricola, che costituisce per ogni esercizio di bilancio il massimale delle spese agricole come definite all'articolo 3, deve essere rispettata ogni anno. Per ogni esercizio di bilancio, la Commissione procede ad una prima valutazione della linea direttrice agricola al momento della presentazione delle proposte annuali dei prezzi e alla sua fissazione definitiva al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio.

Articolo 3

1. La base di riferimento per il calcolo della linea direttrice agricola è pari a 27 500 milioni di ecu e corrisponde agli stanziamenti iscritti nel 1988 per i titoli 1 e 2 della sezione III parte B del bilancio, previa deduzione delle somme relative, per il medesimo esercizio, al ricavato della vendita dello zucchero ACP, alle restituzioni connesse all'aiuto alimentare e ai versamenti effettuati dai produttori per i contributi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato dello zucchero.

2. Per un anno determinato, la linea direttrice agricola è uguale alla base di riferimento di cui al paragrafo 1, maggiorata:

- del 74 % del tasso d'incremento del PNL tra il 1988 (anno di base) e l'anno di cui trattasi;
- del deflatore del PNL stimato dalla Commissione per il medesimo periodo;
- delle previsioni, per l'esercizio considerato, delle spese connesse alla vendita dello zucchero ACP, delle restituzioni legate all'aiuto alimentare, dei versamenti effettuati dai produttori a titolo dei contributi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato dello zucchero e altre eventuali entrate provenienti in futuro dal settore agricolo.

3. La base statistica per quanto concerne il PNL è definita nella direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato ⁽²⁾.

Articolo 4

1. La linea direttrice agricola copre le spese da imputare ai titoli da 1 a 5 della sezione III, sottosezione B1 del bilancio, conformemente alla nomenclatura adottata per il bilancio 1993.

2. Ogni anno, il bilancio comprende gli stanziamenti necessari a finanziare la totalità dei costi legati al deprezzamento delle giacenze costituite nel corso dell'esercizio di bilancio.

Articolo 5

1. Le proposte di prezzi agricoli della Commissione, come pure qualsiasi altra misura che comporti le spese di cui all'articolo 4, rispettano il limite fissato dalla linea direttrice agricola.

2. Ogni membro del Consiglio può chiedere alla Commissione di valutare le conseguenze finanziarie di qualsiasi eventuale modifica di una proposta di cui al paragrafo 1 nel corso delle discussioni nel Consiglio. La Commissione fornisce tali valutazioni il più rapidamente possibile e comunque entro un termine di due settimane. Il Consiglio deve allora differire la propria decisione fino a che gli siano comunicate tali incidenze. Il Parlamento europeo è informato delle valutazioni effettuate dalla Commissione.

3. Se la Commissione ritiene che i risultati delle discussioni del Consiglio su tali proposte rischino di superare i costi indicati nelle proposte iniziali, la decisione finale è presa in una sessione speciale del Consiglio.

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU n. L 49 del 21. 2. 1989, pag. 26.

Articolo 6

1. Per garantire il rispetto della linea direttrice agricola la Commissione istituisce un sistema di preallarme e di controllo mensile delle spese di cui all'articolo 4, capitolo per capitolo di bilancio.

2. Prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario la Commissione traccia profili di spesa mensili per ogni capitolo di bilancio, basandosi, ove opportuno, sulla media delle spese mensili nel corso dei tre anni precedenti.

3. L'esecuzione delle spese risultanti dall'applicazione dei provvedimenti agroambientali, del regime comunitario di aiuti per le misure forestali e del regime di aiuto comunitario per il prepensionamento nell'agricoltura è oggetto, tenuto conto del loro carattere pluriennale, di un controllo particolare.

4. Lo stato delle spese comunicato mensilmente dagli Stati membri conformemente all'articolo 3, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2776/88 della Commissione ⁽¹⁾ è trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio a titolo informativo.

La Commissione presenta quindi al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione mensile sull'evoluzione delle spese effettuate rispetto ai profili.

5. Se, per un determinato capitolo, il ritmo di evoluzione delle spese effettive rischia di superare o supera il profilo previsto, la Commissione analizza i divari per determinarne le cause e valutarne le incidenze di bilancio prevedibili.

6. Se la fuoriuscita dal profilo non è tale da comportare un superamento degli stanziamenti del capitolo, non è necessario prevedere misure correttive. La Commissione giustifica di fronte alle autorità di bilancio le ragioni che la inducono a non attendersi un superamento degli stanziamenti.

7. Qualora dall'esame emerga un rischio di superamento degli stanziamenti a livello del capitolo alla fine dell'esercizio, la Commissione agisce a livello del capitolo considerato per ovviare alla situazione, facendo uso dei poteri di gestione di cui dispone, compresi quelli che le competono in virtù dei meccanismi di stabilizzazione, a condizione che tale azione possa essere efficace. Se tali misure si rivelano insufficienti, la Commissione presenta al Consiglio adeguate proposte d'iniziativa per controllare la spesa; queste possono comprendere proposte di potenziamento delle misure di stabilizzazione nel settore considerato. Il Parlamento europeo formula il suo parere nel

termine di sei settimane e il Consiglio decide entro due mesi dal ricevimento della proposta della Commissione per ridurre le spese ad un livello compatibile con la dotazione prevista per il capitolo di bilancio in causa, possibilmente entro la fine dell'esercizio di cui trattasi.

8. La Commissione valuta l'impatto delle misure proposte sia riguardo ai risparmi che possono derivarne, sia riguardo al termine entro il quale esse produrranno i primi effetti economici e di bilancio. La valutazione è comunicata all'autorità di bilancio.

9. Se risulta impossibile rimediare alla situazione nel corso dell'esercizio di bilancio, la Commissione propone all'autorità di bilancio uno storno. Essa informa l'autorità di bilancio sull'andamento dei mercati e degli stanziamenti del capitolo in causa, alla luce, tra l'altro, dei provvedimenti correttivi adottati, le cui prevedibili conseguenze finanziarie sono imputate al bilancio dell'esercizio successivo. Se detti provvedimenti si rivelano insufficienti la Commissione presenta al Consiglio proposte intese a rafforzarne l'azione.

Articolo 7

Il tasso di cambio dollaro/ecu utilizzato ai fini delle stime annuali di bilancio per le spese di cui all'articolo 4, in relazione ad un anno determinato, è il tasso medio del mercato nel corso dei primi tre mesi dell'anno precedente.

Articolo 8

Saranno iscritti in una riserva del bilancio generale delle Comunità europee 1 000 milioni di ecu come stanziamento accantonato destinato a coprire:

- gli sviluppi determinati da variazioni del tasso di cambio rilevato sul mercato tra il dollaro e l'ecu rispetto al tasso utilizzato nel bilancio di cui all'articolo 10 della presente decisione, e
- eventualmente, i costi risultanti dai riallineamenti monetari nel sistema monetario europeo di cui all'articolo 11.

A partire dal 1995, l'importo della riserva è ridotto a 500 milioni di ecu. Questi stanziamenti non sono inclusi nella linea direttrice agricola.

Articolo 9

Ogni anno, entro la fine del mese di ottobre, la Commissione invia all'autorità di bilancio una relazione in merito all'impatto, sulle spese di cui all'articolo 4:

- delle variazioni del tasso medio di mercato dollaro/ecu per il periodo compreso tra il 1° agosto dell'anno

⁽¹⁾ GU n. L 249 dell'8. 9. 1988, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 775/90 (GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 85).

precedente e il 31 luglio dell'anno in corso rispetto alla parità utilizzata nel bilancio, come definita all'articolo 7;

- dei riallineamenti monetari nel Sistema monetario europeo di cui all'articolo 11.

Articolo 10

1. I risparmi o i costi aggiuntivi risultanti da variazioni della parità dollaro/ecu sono trattati in maniera simmetrica. In caso di rialzo del dollaro nei confronti dell'ecu rispetto alla parità utilizzata nel bilancio, i risparmi realizzati nella sezione garanzia devono essere trasferiti nella riserva monetaria fino a concorrenza di 1 000 milioni di ecu e di 500 milioni di ecu a partire dal 1995. Quando costi di bilancio aggiuntivi sono provocati da una caduta del dollaro nei confronti dell'ecu rispetto alla parità utilizzata nel bilancio, si ricorre alla riserva monetaria e si procede a storni dalla riserva alle linee del FEOG, sezione garanzia, interessate dalla caduta del dollaro. Gli storni sono proposti, eventualmente, assieme alla relazione di cui all'articolo 9.

2. È istituita una franchigia di 400 milioni di ecu. Se i risparmi o i costi aggiuntivi risultanti dalle variazioni di cui al paragrafo 1 non raggiungono tale importo, non viene effettuato alcuno storno alla riserva monetaria o a partire da questa. I risparmi o i costi aggiuntivi eccedenti la franchigia vengono versati nella riserva monetaria o prelevati sulla stessa. La franchigia è portata a 200 milioni di ecu a partire dal 1995.

Articolo 11

1. Se nel corso dell'esecuzione del bilancio emerge che la linea direttrice agricola non consente di assorbire il costo di bilancio direttamente indotto dai riallineamenti monetari nel sistema monetario europeo, verificatisi dopo il 1° settembre 1992, la riserva monetaria viene mobilitata per quanto necessario e vengono proposti storni adeguati salva restando, tuttavia, la piena applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1.

2. Se, per le medesime ragioni di cui al paragrafo 1, gli stanziamenti disponibili nella riserva monetaria risultano insufficienti, compromettendo di conseguenza il finanziamento della politica agricola comune, il Consiglio, fondandosi su una base giuridica adeguata, adotta le disposizioni appropriate per alimentare il FEOG, sezione garanzia. Qualsiasi decisione, che ha per effetto di aumentare effettivamente per un anno determinato le dotazioni del FEOG, sezione garanzia, superando o aumentando la linea direttrice agricola, è adottata all'unanimità.

3. Il presente articolo si applica fino all'esercizio finanziario 1997 incluso.

Articolo 12

1. Vengono effettuati prelievi dalla riserva solo quando i costi aggiuntivi non possono essere finanziati all'interno degli stanziamenti di bilancio destinati a coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1 per l'esercizio considerato.

2. Le risorse proprie necessarie sono chieste conformemente alla decisione 88/376/CEE, Euratom⁽¹⁾ e alle disposizioni adottate in applicazione di questa, in modo da finanziare le spese corrispondenti.

3. I risparmi realizzati nella sezione garanzia del FEOG stornati alla riserva monetaria conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 e ancora iscritti nella riserva monetaria al momento della chiusura dell'esercizio sono soppressi e contabilizzati nelle entrate del bilancio dell'esercizio successivo, mediante lettera rettificativa del progetto preliminare di bilancio dell'anno successivo.

Articolo 13

1. Il pagamento degli anticipi mensili concernenti il FEOG, sezione garanzia, da parte della Commissione viene eseguito in base alle informazioni fornite dagli Stati membri per ogni capitolo di spesa.

2. Se le dichiarazioni di spesa o le informazioni comunicate da uno Stato membro non permettono alla Commissione di constatare che l'impegno dei fondi è conforme alle norme comunitarie applicabili, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di fornire informazioni complementari entro un termine che essa fissa in funzione della gravità del problema.

In caso di risposta giudicata insoddisfacente o che rivela un'inosservanza manifesta della regolamentazione e un uso manifestamente improprio dei fondi comunitari, la Commissione può ridurre o sospendere temporaneamente gli anticipi mensili agli Stati membri.

L'esecuzione delle riduzioni o sospensioni lascia impregiudicate le decisioni che saranno prese nell'ambito della liquidazione dei conti.

3. La Commissione avverte lo Stato membro interessato prima di prendere la sua decisione.

Lo Stato membro rende noto il suo punto di vista entro un termine di dieci giorni.

La decisione debitamente motivata della Commissione, presa previa consultazione del comitato del FEOG, rispetta il principio di proporzionalità.

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 24.

II. RISERVE CONNESSE CON AZIONI ESTERNE**1. Riserva relativa alle operazioni di prestito e di garanzia sui prestiti***Articolo 14*

Ogni anno una riserva destinata a far fronte:

- a) ai bisogni di alimentazione del Fondo di garanzia, istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94, e
- b) eventualmente, alle chiamate in garanzia eccedenti l'importo disponibile del Fondo, onde consentirne l'imputazione in bilancio,

è iscritta nel bilancio generale delle Comunità europee a titolo di stanziamento accantonato.

L'importo di tale riserva è quello adottato nelle prospettive finanziarie contenute nell'accordo interistituzionale.

2. Riserva per aiuti urgenti*Articolo 15*

Una riserva per aiuti urgenti a paesi terzi è iscritta ogni anno nel bilancio generale delle Comunità a titolo di stanziamento accantonato. Tale riserva deve consentire di rispondere rapidamente, in seguito ad eventi imprevedibili, a necessità di aiuto urgente nei paesi terzi, dando la precedenza alle iniziative di carattere umanitario.

L'importo di tale riserva è quello adottato nelle prospettive finanziarie contenute nell'accordo interistituzionale.

Le modalità di utilizzazione della riserva sono quelle definite nell'accordo interistituzionale.

3. Disposizioni comuni*Articolo 16*

Le riserve sono utilizzate mediante storno verso le linee di bilancio considerate, conformemente al regolamento finanziario.

Articolo 17

Le risorse proprie necessarie al finanziamento delle riserve vengono chieste agli Stati membri solo se vengono attivate le riserve conformemente all'articolo 16.

Le risorse proprie necessarie sono messe a disposizione alle condizioni previste dal regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 ⁽¹⁾.

III. ALTRE DISPOSIZIONI*Articolo 18*

L'attuazione finanziaria delle decisioni del Consiglio o delle decisioni del Parlamento e del Consiglio che superano gli stanziamenti di bilancio disponibili nel bilancio generale o gli importi previsti nelle prospettive finanziarie può aver luogo solo previa opportuna modifica del bilancio e, eventualmente, previo opportuno riesame delle prospettive finanziarie, secondo le rispettive procedure previste.

IV. DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 19*

La decisione 88/377/CEE è abrogata.

Articolo 20

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 31 ottobre 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. KINKEL

⁽¹⁾ GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 2729/94 (vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).